



Comune di Muzzano

PROVINCIA DI BIELLA

DETERMINAZIONE
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA
N. 63 DEL 01/04/2026

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL SOLE S.R.L. INSISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO.1, LETTERA B) D.LGS.36/2023 ALLA SOC. ENEL SOLE S.R.L CON SEDE A ROMA IN VIA LUIGI BOCCHERINI N.15 _CF 02322600541

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale relativo all'individuazione e alla nomina dei Responsabili di Servizio;

RILEVATO che con il suddetto provvedimento del Sindaco sono stati attribuiti e disciplinati gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalita e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del nuovo Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267, nonch  dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali;

RICHIAMATO l'atto del Consiglio comunale n. 28 del 02.12.2025 con il quale   stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;

RICHIAMATA altres  la deliberazione della Giunta comunale n. 65 in data 10.12.2025 con la quale   stato approvato il PEG 2026/2028;

PREMESSO CHE:

- il contratto manutentivo degli impianti di illuminazione pubblica con la soc. Enel Sole srl risulta scaduto;
- si rende, pertanto, necessario ed urgente assicurare il servizio di gestione degli impianti di illuminazione, fino alla definizione del nuovo schema contrattuale, al fine di evitare maggiori danni alla circolazione stradale e alla sicurezza del territorio e pertanto scongiurare danni di natura patrimoniale

RILEVATO CHE ragioni di pubblico interesse e per garantire la continuita del servizio in attesa di definizione del nuovo schema contrattuale, l'ufficio tecnico ha richiesto per le vie brevi le condizioni tecnico economiche per la gestione dei centri luminosi ed impianti di pubblica illuminazione a valere per l'annualita 2026;

APPURATO CHE:

- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs n. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

TENUTO CONTO CHE gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

PRECISATO CHE, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106.

VERIFICATO CHE, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 comma 2 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

VISTE:

- la comunicazione pervenuta dalla SOC. ENEL SOLE S.R.L con sede a Roma in Via Luigi Boccherini n.15 _CF 02322600541/ P.IVA 15844561009 che conferma la prosecuzione del servizio a condizioni economiche invariate rispetto all' annualità 2025;
- la nota acclarata al prot. al n. 460 del 18.02.2026 con cui la suddetta società comunica l'adeguamento per l'anno 2026 del canone di gestione del servizio di illuminazione pubblica, sulla base delle variazioni dell'Indice Istat medio annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati come divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica, dando atto di un incremento del 1,4% oltre IVA;

DATO ATTO CHE:

- è stato acquisito il documento di regolarità contributiva, in capo alla ditta, come attestato dal DURC online emesso dagli enti competenti per la citata ditta Numero Protocollo INPS_49039721 che risulta regolare con scadenza 18.05.2026;
- in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 13/08/2010 e sue modifiche e integrazioni ed alla L. n. 217 del 17/12/2010, è stato richiesto all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il codice identificativo gara e che il CIG assegnato è BB1A7A4E3D;
- che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2026;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

1. per quanto esposto in premessa, che qui si richiamano integralmente, DI AFFIDARE ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs n.36/2023, il servizio in parola;
2. DI AFFIDARE il servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione alla *SOC. ENEL SOLE S.R.L con sede a Roma in Via Luigi Boccherini n.15 _CF 02322600541/P.IVA 15844561009* per l'annualità 2026 per le ragioni esplicitate in preambolo, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
3. DI ASSUMERE impegno giuridico della spesa di euro 4.392,00 IVA compresa a carico del Bilancio 2026 al cap. 2890/2/1, cod. int. 10.05.1, esigibilità 2026;
4. DI DARE ATTO CHE la presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 183 comma 7, del T.U. D.Lgs. 267/2000 dalla data della sua adozione, non ricorrendo gli estremi per l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario;
5. DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente lesa, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR), al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;
6. DI DARE ATTO CHE successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013

Muzzano, 01/04/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

Dott. Favario Roberto